



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Prot. n. 157/int/2016
dd. 16 dicembre 2016

Convenzione tra il Ministero della Giustizia ed il Comune di Trieste per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis codice penale, 464 bis codice di procedura penale, 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.

Premesso che:

- nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
- ai sensi dell'168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
- il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato (doc. 1), ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. M. G. Governi

M. G. Governi

128

- l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

con delibera giuntale n. 612 dd. 28 novembre 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, per le motivazioni ivi addotte il Comune di Trieste, ha approvato lo schema della convenzione in oggetto;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Matteo Giovanni Trotta, Presidente del Tribunale di Trieste, nato a Taranto il 16 agosto 1946, giusta delega di cui all'atto in premessa, e il Comune di Trieste, con sede a Trieste, Piazza Unità d'Italia 4, di seguito denominato anche "Ente", rappresentato ai fini della presente convenzione dalla sig.ra Romana Meula, nata a Trieste il 10 settembre 1953, Dirigente dell'Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino, la quale interviene e stipula in rappresentanza del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D.L.vo n. 267/2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste, e dichiara di agire esclusivamente in nome, e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e comunque nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, consente che n. 16 soggetti all'anno svolgano contemporaneamente presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis del codice penale. Ove i fondi di bilancio a tal fine stanziati lo consentano, la predetta disponibilità numerica può essere ampliata fino al limite massimo annuo di 25 unità.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono tutte le sedi (palazzi, fabbricati), strade, aree e terreni patrimoniali, spazi verdi pubblici (aiuole cittadine e parchi urbani) di competenza del Comune di Trieste, dislocate sul relativo territorio.

L'ente informerà questa presidenza (presidenza.tribunale.trieste@giustizia.it), nonché l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla disponibilità di ulteriori posti di lavoro presso i propri centri per favorire una tempestiva modifica della convenzione già in essere.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Matteo Giovanni Trotta

M. G. Trotta

R. Meula

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015:

- attività di manutenzione e pulizia;
- attività di custodia;
- attività amministrative a supporto degli uffici;
- attività di diversa natura pertinenti le specifiche competenze e professionalità del soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità;

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, a questa presidenza per favorire una tempestiva modifica della convenzione già in essere, e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e nell'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita del richiedente, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 ed alle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Matteo Giovanni Trotta

M. G. Trotta

RG

Art. 4

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - *quinquies* del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Pietro Giovanni Trotti

P. G. Trotti

previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 6

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 7

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3, del DM n. 88/2015.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti per ulteriori cinque anni, per il Comune di Trieste con atto del Direttore dell'Area competente per materia, previa comunicazione alla presidenza del Tribunale di Trieste.

La presente convenzione si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Preso atto che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. n. 88/2015, nelle more della definizione e sottoscrizione della presente convenzione e nell'ambito dell'analoga "Convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.lgs n. 274/2000, degli artt. 186, comma 9 bis, 187, comma 8 bis, 224 bis del D.lgs n. 285/1992, dell'art. 73, comma 5 bis, del D.P.R. n. 309/1990 e dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001" sottoscritta in data 2 marzo 2012 (atto rep./racc. n. 87516 del 2 marzo 2012) e prorogata con deliberazione giunta n. 524 del 31 ottobre 2016, il Comune di Trieste, in accordo con il locale Ufficio di esecuzione penale esterna, ha fornito dichiarazione di disponibilità all'accoglimento per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis codice penale, 464 bis codice di procedura penale, 2, comma I, del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 ad alcuni soggetti che ne hanno formulato richiesta, le parti concordano che,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Matteo Giovanni Truffa

M. G. Truffa


AG

dalla data dell'ultima sottoscrizione della presente convenzione, i conseguenti rapporti siano ricondotti alla presente disciplina convenzionale.

Copia della presente convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – dipartimento dell'organizzazione giudiziaria – direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

per il Comune di Trieste

Romana Meula



Il Presidente del Tribunale

Matteo Giovanni Trotta

